

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 29/8/1998 n. 360 i Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F.;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente, calcolato applicando l'aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- i comuni, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione (art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 23/2011; art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997; art. 3 della Legge n. 212/2000);
- dal 2002, le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria www.finanze.gov.it secondo le modalità stabilite con il D.M. 31 maggio 2002 e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico (art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998), collegandosi al quale è possibile conoscere i dati relativi all'addizionale I.R.P.E.F. relativamente a tutti i comuni;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

Dato atto che l'adozione o la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sono di competenza del Consiglio Comunale, per effetto dell'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento suddetto;

Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 21.12.2021 con la quale sono state confermate per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – nella seguente misura:

a) fino a € 15.000	0,50 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000	0,70 per cento
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000	0,75 per cento
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000	0,78 per cento
e) oltre 75.000	0,80 per cento;

Vista la Legge n. 234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) la quale dispone all'art. 1 c.2 l'obbligo, per i Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito, di adeguare le aliquote ai nuovi scaglioni di reddito entro il termine del 31 marzo 2022, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1;

Ritenuto pertanto necessario modificare le aliquote ai nuovi scaglioni di reddito approvati con deliberazione C.C. n. 44/2021;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari.

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito:

consiglieri presenti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

1. di modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – ai nuovi scaglioni di reddito, come stabilito dalla Legge n. 234 del 30.12.2022 (legge di bilancio 2022) nella seguente misura:

a) fino a € 15.000	€ 0,50 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000	€ 0,70 per cento
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000	€ 0,75 per cento
d) oltre 50.000	€ 0,80 per cento;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002;
3. di dare atto che, a seguito di simulazione sulla base delle nuove aliquote, l'importo complessivo stimato del gettito dell'addizionale all'imposta comunale sul reddito comunale delle persone fisiche per l'anno 2022 di € 86.100,00 non subisce alcuna variazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MANTINI dott.ssa Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DI MONTE dott. Pietrantonio